

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

RICORSO

CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

CON RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

ex art. 43 c.p.a.

PER

La **CSD2 SRL**, C.F. P.IVA 03024480802, REA N. RC – 205081, con sede in Reggio C. Via Sbarre Centrali 285, in persona del legale rappresentante p.t. l'amministratore unico De Pietro Luca, cf DPTLCU90A24C710W, nato a Cinquefrondi (RC), il 24.01.1990 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Caterina D'Alessandria n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Giovannella (CF GVNMLN70A45H224N, pec avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it) che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato (**Allegato in calce**) da considerarsi in calce al presente atto; *(ricorrente)*

CONTRO

FINCALABRA SPA - Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria, CF 01759730797, C.C.I.A.A. N. 135378, con sede in Catanzaro c/o Cittadella Regionale Viale Europa Loc. Germaneto, pec fincalabra@pcert.it – in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Zanfino presidente del C.D.A. *(resistente)*

E

REGIONE CALABRIA, cf **02205340793** in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria e legale rappresentante pro-tempore, con sede in (88100) Catanzaro (CZ), Viale Europa Località Germaneto, pec capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it *(resistente)*

E

NO.MAR IMMOBILIARE S.R.L., CF P.IVA 02284140483, REA n. CS – 156028, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante, NOCITO MICHELE, con sede in Scalea (CS) Via Don Antonio Didona 33, pec nomarimmobiliare@pec.it

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

PRESIDENZIALI E COLLEGIALI

E CON RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria – adottata nella riunione del 19/02/2021, di cui al verbale n. 5 del 19.02.2021, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod n. 43893 presentata dalla ricorrente CSD2 S.R.L. (**Allegato n. 1**), in data 27/01/2021 con la quale veniva chiesto l'accesso al "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 : Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1 comunicato alla società ricorrente a mezzo pec in data 23.02.2021, con nota del 22.02.2021 prot. N. 1339, (verbale e delibera ad oggi non conosciuti, per i quali ci si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (**Allegato n. 7**) ad oggi non ancora eseguita);
- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 2 al verbale n. 5 del 19.02.2021 (IV Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 331 al 460); (all. n. 5)
- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società CSD2 Srl, adottata nella riunione del 08/03/2021 di cui al verbale n. 8 del 08/03/2021, ad oggi non conosciuta, per la quale si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (**Allegato n. 7**) ad oggi non ancora eseguita;
- Dell'elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 8 del 08/03/2021 (III Elenco richiesta riesame); (All. n. 6)

- Di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento finanziario “Fondo Calabria Competitiva”; (All. 13)
- Degli elenchi degli esiti dei riesami; (all. n. 14)
- Di ogni altro atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 43893 presentata dalla CSD2 S. r.l.
- Con riserva di impugnazione, attraverso lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 del c.p.a. dei medesimi atti, all’esito dell’esercizio del diritto di accesso richiesto in data 26.03.2021 e 29.03.2021

FATTO

*La Regione Calabria istituiva il **Fondo Calabria Competitiva (FCC)** con l’obiettivo di sostenere - attraverso la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato gestiti dalla sua società in house providing Fincalabra S.p.A. - il sistema imprenditoriale regionale in temporanea situazione di carenza di liquidità come diretta conseguenza della restrizione allo svolgimento delle attività economiche imposte dall’emergenza epidemiologica internazionale da COVID-19, e di garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare gli effetti dannosi arrecati dall’epidemia, per preservare la continuità dell’attività economica, nonché i livelli occupazionali.*

Lo strumento trovava copertura finanziaria nell’ambito dell’Asse 3, Competitività e attrattività del sistema produttivo, Azione 3.2.1 - “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” - del POR Calabria FESR 2014/2020.

La società CSD2 Srl in data 27/01/2021 presentava, tramite l’utilizzo della piattaforma telematica predisposta dalla FINCALABRA Spa, regolare domanda di accesso, (cod. id. n. 43893 – numero progressivo della domanda n. 407) e relativi allegati, allo strumento finanziario di cui sopra istituito dalla Regione Calabria denominato “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020: Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1. (**All. 1**), trovandosi nella condizione soggettiva, oggettiva, economica e finanziaria prevista dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Operativo (R.O.) del Fondo adottato dal Comitato degli Investimenti (organo istituito con decreto dirigenziale n. 14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar

modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", nella riunione del 28 dicembre 2020.

Più precisamente la CSD2 Srl, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, inoltrava in data 19.02.2021 ore 09:01:34.253411+00:00, (orario registrato dalla piattaforma telematica) la domanda compilata ai sensi dell'art. 8 del regolamento operativo:

"Pena l'esclusione, le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate online, e sottoscritte digitalmente, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, accedendo, previa registrazione, sul portale di Fincalabra S.p.A (www.fincalabra.it) oppure sul portale Calabria Europa (www.regione.calabria.it/calabriaeuropa), seguendo le istruzioni specificamente fornite."

Alla domanda veniva allegata la seguente documentazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del R.O e sempre tramite la piattaforma telematica: **(vd. Pagg. 10 e 11 schermate piattaforma telematica ALL. N.3)**

a) Domanda di intervento finanziario, redatta in modalità telematica in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 1;

b) Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo il modello reso disponibile sulla piattaforma informatica, e utile ai fini della verifica del possesso dei parametri contabili previsti;

c) Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base dei bilanci approvati e depositati; l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019;

e) Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;

f) Situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;

g) Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;

h) Copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'Impresa richiedente, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica

La piattaforma predisposta da Fincalabra SpA, dopo la trasmissione telematica della domanda e l'inserimento dei singoli files nei rispettivi campi, generava automaticamente una attestazione di avvenuta trasmissione della domanda, con indicazione del numero identificativo, della data e dell'ora esatta di trasmissione, lo stesso sistema generava la domanda presentata, con indicazione di tutta la documentazione prodotta e trasmessa telematicamente mediante caricamento di singoli files nei diversi campi indicati dal sistema (**ALL. n. 1 – 2 - 3**).

Considerata la totale immaterialità della documentazione, in questa sede è possibile offrire quale prova della circostanza appena dedotta i seguenti allegati:

- la domanda generata dal sistema,
- la ricevuta di trasmissione della stessa
- la riproduzione di tutte le schermate video estratte dal profilo personale della società ricorrente e relative alla sua domanda,

dai quali è possibile evincere che il contenuto della domanda e l'allegazione dei documenti in formato elettronico contenuti in singoli files e l'estensione dei files, è avvenuta nel pieno rispetto delle norme contenute nel R.O. del Fondo.

In data 23.02.2021 la società CSD2 Srl riceveva a mezzo pec dalla FINCALABRA S.P.A. la comunicazione prot. N. 1339 del 22.02.2021 di non ammissibilità al Fondo Calabria Competitiva FCC della sua domanda, deliberata dal Comitato di Valutazione del soggetto gestore, nella riunione del 19/02/2021 a seguito dell'istruttoria compiuta dagli uffici preposti, per i seguenti motivi (**All. 4**):

Il file unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art. 9 del Regolamento Operativo”

Orbene il predetto file unico in formato pdf indicato dal Comitato di valutazione non è previsto a pena di inammissibilità della domanda nel Regolamento Operativo , che disciplina l'intera procedura di accesso Fondo Calabria Competitiva.

Ed in verità il predetto file unico, il cui inserimento è richiesto al termine della compilazione della piattaforma telematica predisposta da Fincalabra spa, costituisce una mera duplicazione di quanto già inserito nella piattaforma telematica mediante files singoli caricati nei campi indicati dal sistema e a ciò destinati. (vd.si singole pagine della piattaforma allegate, e domanda generata automaticamente dal sistema telematico allegati nn.1-2-3)

Per meglio comprendere la situazione sarebbe utile, come si chiede in via istruttoria, disporre in via istruttoria un vero e proprio accesso “virtuale” alla piattaforma telematica predisposta da Fincalabra SpA attraverso il profilo personale della società ricorrente.

La piattaforma telematica, infatti, prevede la compilazione di vari campi.

In alcuni dei predetti campi è prevista l'acquisizione dei documenti in formato elettronico di cui ll'art. 9 R.O., dunque in **files singoli**, alcuni dei quali sottoscritti digitalmente. Alla fine del percorso di compilazione dei vari campi e dunque dopo che il sistema consente di allegare singolarmente tutti i documenti e gli atti previsti a pena di esclusione dall'art. 9 del R.O., sulla piattaforma compare un campo in cui si richiede di allegare un file unico pdf riepilogativo di quanto già acquisito, in singoli files, dalla piattaforma e contenente stavolta in un unico file la domanda e tutti i documenti già allegati nel sistema in singoli files e nei rispettivi campi.

La piattaforma genera automaticamente il file di domanda dopo la compilazione dei vari campi; il file generato va poi firmato digitalmente e allegato nel campo finale dove si legge *“file firmato digitalmente dal legale rappresentante contenente la domanda generata dal sistema e gli allegati dei punti nn. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ,10 in caso di società di capitali* (pag. 11 della schermata video piattaforma all. n. 3).

Il File unico, dunque, è un vero e proprio duplicato di tutti gli atti e documenti già singolarmente acquisiti nei vari passaggi e nei campi singolarmente dedicati nella piattaforma.

Al momento della trasmissione della domanda della CSD2 SRL tutti i documenti indicati nell'art. 9 del R.O. del Fondo erano stati regolarmente allegati.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità della sua domanda di finanziamento, la società CSD2 SRL presentava, in data 26.02.2021, nel termine concesso di sette giorni, domanda di riesame, contestando le risultanze istruttorie del Comitato di valutazione ed in particolare rilevando quanto segue: (All. n. 7)

1. ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Operativo ..[...]...la verifica di ammissibilità, è finalizzata ad accertare:

- l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento Operativo, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima. [....] ...

2. nella specie la domanda è stata acquisita nei termini e nelle forme previsti all'art. 9 del regolamento;

3. la documentazione ed i dati completi e corretti sono stati inoltrati ed acquisiti unitamente alla domanda tramite la piattaforma dal Vs Spett.le Ente;

4. nel Regolamento Operativo (norma) non è prevista l'ipotesi di inammissibilità contestata alla Società richiedente il file unico pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante;

5. nel caso di specie la Società richiedente ha presentato una domanda corredandola di tutta la documentazione di cui all'art. 9 del R.O. documentazione acquisita tramite piattaforma ed in possesso di codesto Ente;

6. il formato unico pdf non è previsto dal Regolamento Operativo a pena di inammissibilità della domanda;

7. gli allegati alla domanda sono stati regolarmente trasmessi e sono stati già acquisiti dall'Ente tramite la piattaforma;

8. la domanda contiene in sé autocertificazione di conformità agli originali dei documenti in formato elettronico allegati ed inoltrati tramite la procedura della piattaforma e sono già in possesso di codesto Ente;

9. non possono essere contestati alla società scrivente motivi di inammissibilità non previsti espressamente nel bando e nel regolamento operativo;

10. la circostanza che nella istanza inoltrata telematicamente mancherebbe l'integrazione in un file pdf unico contenente domanda e suoi allegati (e non certo alcuno dei documenti previsti), in ogni caso potrebbe costituire al più mera irregolarità sanabile e non, di certo, motivo di esclusione dalla partecipazione al bando

Quindi, alla luce di quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma del R.O. (... Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario dovesse richiedere integrazioni di dichiarazioni/documenti risultati incompleti, gli stessi dovranno essere inviati al Soggetto gestore entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione, decorsi infruttuosamente i quali la domanda sarà considerata inammissibile), la CSD2 Srl chiedeva in sede di riesame :

“al Soggetto gestore, alla luce di tutto quanto premesso e dedotto, di voler riesaminare in autotutela il provvedimento di non ammissibilità della Domanda di intervento finanziario presentata, stante il fatto che come sopra dimostrato la documentazione non è assente e/o incompleta. Resta impregiudicata ogni azione a tutela degli interessi legittimi della Società richiedente.

Allega la seguente documentazione probante a supporto della presente richiesta di riesame: - File Unico contenente la domanda e gli allegati già trasmessi telematicamente, riportati tutti in formato pdf (privati quindi della firma digitale del professionista abilitato ove previsto), firmato digitalmente dal rappresentante dell'impresa. - Copia documento di identità del L.R. ”

Sull'istanza di riesame della domanda e sul diritto di soccorso istruttorio, la CSD2 Srl non riceveva alcuna risposta da Fincalabra Spa, e veniva a conoscenza del **rigetto immotivato** della stessa dal sito ufficiale della Fincalabra spa dove veniva pubblicato l'elenco degli esiti delle domande di riesame valutate nella seduta del Comitato di valutazione del 8 marzo 2021, costituente all. n. 3 del verbale n. 8 del 08.03.2021 dove nella colonna relativa a “ *Esito delibera del Comitato di valutazione su Richiesta di Riesame presentata* ” si legge “**NON ACCOLTA**”.

Pertanto la CSD2 Srl adiva Codesto Ill.mo TAR , impugnando i provvedimenti indicati in epigrafe, oltre quelli di cui avrà conoscenza allorchè sarà concessa l'ostensione agli atti della procedimento di selezione e verifica, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A. RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

Come indicato nelle premesse di fatto la Società ricorrente ha richiesto l'esercizio dell'accesso agli atti già a far data dal 26-29/03/2021 al fine di potere anche successivamente richiedere copia di quelli ritenuti utili al presente giudizio.

La Società ricorrente ad oggi non è a conoscenza dei motivi per i quali l'istanza di riesame della delibera di non ammissibilità della domanda di finanziamento mediante accesso al "Fondo Calabria Competitiva", non è stata accolta con conseguente definitiva esclusione dal Fondo della ricorrente.

Pertanto si formula riserva di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. che verranno esplicitati una volta che la Società avrà acquisito gli atti e i verbali del Comitato di valutazione in cui si sostanzia sia l'esercizio del potere tecnico-discrezionale (in relazione all'art. 10 del R.O.), sia il contenuto motivazionale dei provvedimenti di esclusione della domanda della società ricorrente ed anche in relazione all'eventuale vizio degli stessi confluente negli elenchi degli ammessi e non ammessi al Fondo.

Nel caso di specie, attendere i tempi necessari per l'accesso agli atti richiesto, ed il decorso del tempo potrebbero determinare la definitiva perdita dell'occasione di finanziamento agevolato previsto dal Fondo Calabria Competitiva, con irreparabile pregiudizio per la ricorrente, considerato che ai sensi dell'art. 10 del R.O. Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili"

B. VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE; ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 R.O. – CARENZA TOTALE DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 10 R.O.

Il comitato di valutazione di Fincalabra Spa nel sancire la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente, fondata sull'unica motivazione " *Il file unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art. 9 del Regolamento Operativo*" ha commesso grave violazione di legge avendo agito in totale carenza di potere.

Fincalabra Spa, quale ente gestore del fondo, è, infatti, tenuta a rispettare le linee guida e le regole impartite dalla Regione Calabria nello svolgimento della delegata fase ad evidenza pubblica di selezione delle domande di accesso allo strumento finanziario "Fondo Calabria Competitiva FCC", ed in particolare a rispettare, senza alcun potere discrezionale, le norme contenute nel Regolamento Operativo redatto (all. n. 8) dal Comitato degli Investimenti, istituito con decreto dirigenziale n.

14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario.

Si legge testualmente all’art. 10 del R.O. rubricato *VERIFICA DI AMMISSIBILITA’* :

L’esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5.

L’esame delle domande di intervento finanziario prevede la verifica di ammissibilità, finalizzata ad accertare:

- l’acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall’Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del presente Regolamento Operativo, ANCHE SULLA BASE DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE DALL’IMPRESA MEDESIMA

I requisiti di ammissibilità indicati nel R.O. sono quelli indicati negli art. 4 (requisiti soggettivi), art. 5 (requisiti per settori di attività) art. 9 (requisiti relativi alla modalità di trasmissione della domanda e dei documenti utili all’istruttoria).

Orbene la società ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al presente ricorso, ha presentato la domanda seguendo le indicazioni della piattaforma predisposta da Fincalabra SpA, ed ha allegato, tramite la medesima piattaforma, tutta la documentazione richiesta dal Regolamento operativo, circostanza questa mai contestata dal comitato di Valutazione di Fincalabra spa, che valutava la domanda della CSD2 SRL non ammissibile perché aveva allegato il file unico incompleto.

Questa ipotesi, *mancata allegazione di un file unico completo* contenente in un formato digitale diverso, i documenti in formato elettronico già allegati in files singoli, non è prevista come causa di non ammissibilità della domanda nel Regolamento Operativo.

E' evidente che il Comitato di valutazione, in totale carenza di potere, quale mero soggetto gestore, introduceva nella procedura di selezione pubblica delle domande di finanziamento un nuovo motivo di non ammissibilità, in macroscopica violazione di legge e di regolamento operativo, e dell'accordo siglato con la Regione, oltretchè in violazione dei principi generali di riparto di competenza, di attribuzione di potere, di trasparenza, di legalità, di correttezza e buona fede.

E nello specifico violava gli artt. 9 e 10 del R.O. laddove sono individuati

- i poteri delegati al soggetto gestore nella fase ad evidenza pubblica di raccolta e valutazione delle domande,
- l'ambito di operatività dei predetti poteri,
- i casi tassativi di non ammissibilità delle domande.

Per tale ragione, dunque, tutti gli atti impugnati col presente ricorso che hanno portato alla esclusione dal finanziamento richiesto della società ricorrente sono illegittimi e vanno annullati, con il riconoscimento della ammissibilità della domanda della ricorrente, con l'inserimento della domanda della CSD2 Srl negli elenchi delle domande ammissibili secondo l'ordine cronologico di ricezione, come generato automaticamente dal sistema telematico ed in posizione utile per l'accesso allo strumento finanziario *Fondo Calabria Competitiva*.

C. VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE; ILLEGITTIMITÀ DELLA DICHIARATA NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO" DI CUI ALL'ART. 6, LETT. B. LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 10 DEL R.O.

La domanda presentata dalla Società ricorrente come emerge dalla documentazione versata in atti, e come già illustrato nella premessa di fatto, è stata predisposta e trasmessa nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle disposizioni attuative contenute nel R.O. adottato dal Comitato degli Investimenti, (organo istituito con decreto dirigenziale n. 14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" della Regione Calabria, cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il

coordinamento delle attività di gestione del “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” , nella riunione del 28 dicembre 2020 e allegato al presente ricorso.

Circostanza questa implicitamente confermata dalla motivazione adottata dal Comitato di Valutazione di Fincalabra spa nella delibera che sanciva la non ammissibilità della domanda del ricorrente, perchè: *“Il file unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall’art. 9 del Regolamento Operativo”*

Il predetto file unico in pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante, risultante incompleto, poiché non contenente tutti i documenti, è quello che la piattaforma richiede di inserire alla pagina n. 11 della schermata a video (come emerge dall’allegato n. 4), il file unico trasmesso dalla società ricorrente contiene la domanda generata dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante della società, ma non contiene gli altri documenti, che però si trovano già inseriti nella piattaforma singolarmente nei vari campi delle pagine della piattaforma telematica che precedono.

La incompletezza del file unico, causata da un errore materiale nella creazione del file, non costituisce mancata allegazione dei documenti di cui all’art. 9 del R.O. ed è qui l’equivoco in cui è caduto il Comitato di Valutazione. Poiché la domanda generata dal sistema firmata digitalmente e i documenti di cui all’art. 9 del R.O. venivano regolarmente trasmessi dalla società ricorrente, come emerge dalla documentazione offerta in allegato (vd **allegati n. 1, 2 e 3**).

La domanda e i singoli documenti di cui all’art. 9 R.O. in formato elettronico, alcuni firmati digitalmente, secondo quanto previsto dal regolamento, venivano infatti allegati in files singoli nella piattaforma nei vari campi di compilazione che precedevano quello riservato all’inserimento del file pdf unico.

Pertanto l’incompletezza del file unico doveva essere valutato dal Comitato di valutazione alla stregua di una mera irregolarità formale, dunque sanabile attraverso l’integrazione istruttoria di cui all’art. 6 lett. B della legge 241/1990 e come previsto anche testualmente dall’art. 10, ult. Comma, del R.O.

Come già precisato nella premessa di fatto, il cd. File unico contenente domanda e documenti allegati, costituisce un mero duplicato di quanto la società aveva già allegato sulla piattaforma e dunque presentato al momento della trasmissione della domanda di accesso al Fondo. La presente circostanza è documentalmente confermata dalla scansione delle varie pagine della piattaforma predisposta da Fincalabra SpA, estratte dal profilo personale della società, e dalla ricevuta di deposito della domanda rilasciata automaticamente dalla piattaforma all’esito della compilazione della stessa.

Orbene, tenuto conto dell'unitarietà della trasmissione telematica di domanda e documenti, della integrale compilazione dei campi della piattaforma telematica predisposta da Fincalabra, e dell'acquisizione unitaria al sistema telematico della intera e completa documentazione richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 9 R.O., l'allegazione finale di un file unico incompleto di atti e documenti, comunque già allegati singolarmente e acquisiti dalla piattaforma telematica, deve ritenersi riconducibile a un vizio meramente formale, imputabile ad **errore materiale** cui è incorso il presentatore nella formazione del file unico (**vd. All. n. 9**).

La presente fattispecie non ricade in una ipotesi di non ammissibilità per mancata allegazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9 del R.O., come già eccepito nel punto B) che precede, poiché l'incompletezza del file unico, ove andavano nuovamente inseriti la domanda e i documenti già separatamente allegati nei singoli campi della medesima piattaforma telematica, **non è mancata allegazione dei documenti**.

Il Comitato di valutazione poteva e doveva, (vista la specifica richiesta di integrazione in sede di riesame) consentire alla società ricorrente di sanare, attraverso la rettifica successiva, secondo lo strumento generalizzato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e la specifica previsione regolamentare di cui all'art. 10 ult. Co. R.O., di trasmettere il file unico completo, posto che ciò non avrebbe comportato aggiunta di documenti nuovi o diversi rispetto a quelli già inseriti telematicamente al momento della compilazione e presentazione della domanda di finanziamento.

In giurisprudenza si è affermato che la corretta applicazione del principio del soccorso istruttorio, impone da una parte all'Amministrazione di intervenire al fine di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con le esclusioni espressamente previste dalla norma, dall'altra onera la stessa amministrazione a ricercare l'effettiva volontà e attività del concorrente in caso di errore materiale.

Nel caso di specie i documenti di cui all'art. 9 R.O. sono stati interamente trasmessi unitamente alla domanda, quindi la società doveva potere regolarizzare ex art. 6 L. 241/90 l'accorpamento in un file unico della domanda e dei documenti (comunque già regolarmente trasmessi tramite piattaforma a Fincalabra spa), senza con ciò pregiudicare il rispetto delle regole di partecipazione allo strumento finanziario predisposto dalla Regione e contenute nel R.O.

Il TAR Calabria, in fattispecie analoghe, ha ritenuto in materia di finanziamento del PSR Calabria 2014-2020, che *“il "potere di soccorso" costituisce un istituto di carattere generale del procedimento*

amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme. ...

In base all'art. 6 della L. n. 241/1990 la regola del c.d. *soccorso istruttorio* deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, non escluse quelle con caratteristiche selettive; l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio.

In tal senso si è osservato che “*l'Amministrazione, può richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento già presente, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, e purché sia rispettata la *par condicio* (TAR Milano Lombardia sez. I, 11 febbraio 2011 n. 449)”, ovvero che la *Commissione di gara, alla luce del principio di massima partecipazione, deve favorire il soccorso istruttorio, invitando il partecipante a chiarire e a documentare eventuali parti della documentazione presente ma non completa, senza con ciò violare la par condicio*”*

Il T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06.06.2016, n. 483 sull'incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico ha ritenuto che lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, **costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990.** Tale disposizione, infatti, impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "*la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*" ma eventualmente anche di "*ordinare esibizioni documentali*". (si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

I casi giurisprudenziali riportati trattano ipotesi ben più gravi di quello per cui è causa, eppure è chiaro l'orientamento giurisprudenziale di far prevalere la sostanza sulla forma.

Nella speciale materia che occupa il caso in esame non può trascurarsi la finalità perseguita dalla Regione Calabria nell'istituire il “Fondo Calabria Competitiva”, coincidente con l'interesse pubblico di arginare i danni economici derivanti alle imprese calabresi dal fenomeno pandemico che ci vede coinvolti da più di un anno, interesse che trova ingiustificato ed illegittimo ostacolo nell'introduzione

di rigide formalità burocratiche da parte del Soggetto Gestore del Fondo, al quale invece è conferito espressamente dalla Regione il potere-dovere di facilitare l'accesso al Fondo da parte delle imprese regionali.

Art. 1 R.O.

“La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 30 dell'1 aprile 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”, considerata la situazione internazionale e nazionale di diffusa crisi economico-finanziaria determinata dall'insorgenza dei rischi connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha formulato indirizzo ai Dipartimenti Sviluppo Economico ed Attività produttive, Lavoro e Politiche sociali, Turismo e Spettacolo, affinché, con il supporto della Finanziaria regionale Fincalabra S.p.A., si proceda, senza alcun indugio, con attivazione di misure di aiuto alle imprese e di sostegno del sistema economico e produttivo regionale attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui rientra il Fondo oggetto del presente Regolamento Operativo, da attuarsi attraverso la concessione di finanziamenti per far fronte alla temporanea carenza e/o alla mancanza di disponibilità di liquidità da parte del sistema imprenditoriale regionale.

precisando che

La costituzione di tale “Fondo Calabria Competitiva (FCC)”, avente carattere “rotativo”, consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo agevolerà l'accesso al credito delle Micro e Piccole imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale, fortemente penalizzate dagli effetti determinati sul sistema economico e produttivo dalla gravissima emergenza sanitaria conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

[...] sia le imprese sane e solvibili che quelle meno solvibili si sono dovute scontrare con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità; e soprattutto nel breve e medio periodo, le Micro e Piccole imprese risultano particolarmente a rischio di sopravvivenza, con ripercussioni gravi sulla situazione economico e finanziaria delle stesse e dei lavoratori dipendenti.

In tale delicato contesto economico-finanziario, si inquadrano gli strumenti finanziari di sostegno previsti nel presente Regolamento, finalizzati, attraverso un più ampio ed articolato piano di

incentivi deciso dall'Amministrazione regionale, a garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare i danni arrecati dall'epidemia di COVID-19 e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia, nonché per preservare i livelli occupazionali

“Agli aiuti di cui al presente Regolamento Operativo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, per come disciplinato dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata con le successive Comunicazioni della Commissione Europea C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.”

D. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE – ART. 3 LEGGE 241/90

Come già indicato in premessa Fincalabra S.p.A. pur ricevendo dalla società ricorrente specifica domanda di riesame, non rispondeva alla società istante e non comunicava alla stessa alcunchè in merito al riesame, pur tacendo alla società le ragioni del rigetto della domanda di riesame, pubblicava sul sito istituzionale il terzo elenco degli esiti delle domande in riesame presentate dalle società non ammesse, tra le quali compariva anche quella presentata dalla CSD2 Srl : domanda di riesame “*non accolta*”.

Ancora una volta il *modus procedendi* tenuto da Fincalabra SpA è in palese violazione delle comuni regole di trasparenza, legalità (obbligo di motivazione) e correttezza.

Il mancato accoglimento dell'istanza di riesame è dunque avvenuto senza alcuna motivazione, e senza alcuna partecipazione della società istante alla fase conclusiva del procedimento.

Periculum in mora

Da quanto precede emerge che l'illegittima valutazione di *non ammissibilità* della domanda di finanziamento presentata dalla società ricorrente, nelle more del presente giudizio di merito, potrebbe causare un irrimediabile vulnus alla società istante, poiché il Fondo Calabria Competitiva è stato finanziato per la somma complessiva di euro 40.000.000,00, le domande vengono soddisfatte in forza del principio cronologico e fino all'esaurimento del fondo stesso, il riconoscimento tardivo della ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente potrebbe definitivamente

pregiudicare l'accesso al finanziamento richiesto, vanificando l'istanza di giustizia effettiva e sostanziale della ricorrente.

Atteso che il tempo a disposizione della società ricorrente non consente di attendere la fissazione dell'udienza per la trattazione di merito del ricorso, per i motivi sin qui illustrati e per quanto potrà ancora argomentarsi in esito all'accesso agli atti richiesto ma ancora non eseguito, la CSD2 SRL, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

In via cautelare ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 56 cpa

All'Ill.mo Presidente del TAR adito, in primissima istanza, ex art. 56 cpa, e quindi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo della Calabria – Catanzaro - affinché, voglia, ciascuno nella rispettiva sede cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sospendere la delibera che ha disposto la non ammissibilità della società istante, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori al fine di permettere alla società CSD2 Srl di non vedere precluso definitivamente, nelle more del giudizio di merito, l'accesso al finanziamento integrale sul “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” come da domanda n. 43893, numero progressivo 407, disponendo eventualmente l'ammissione con riserva della società, disponendo il soccorso istruttorio, e disponendo, se ritenuto opportuno ai fini della sostanziale tutela del ricorrente, l'accantonamento delle somme richieste in finanziamento sul Fondo Calabria Competitiva dalla predetta società, e/o adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e opportuno a preservare e tutelare, nelle more del giudizio cautelare e di merito, la posizione giuridica della società istante, al fine di non vedere vanificata la tutela giudiziaria accordata dalla legge.

Nel merito

A) Disporre l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria – adottata nella riunione del 19/02/2021, di cui al verbale n. 5 del 19.02.2021, con la quale è stata disposta l'esclusione della domanda cod n. 43893 presentata dalla ricorrente CSD2 S.R.L. (Allegato n. 5), in data 19 febbraio 2021 con la quale veniva chiesto l'accesso al “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” - POR Calabria FESR – FSE

2014/2020 : Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1 comunicato alla società ricorrente a mezzo pec in data 22.02.2021, con nota del 2.02.2021 prot. N. 1339, (verbale e delibera ad oggi non conosciuti, per i quali ci si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (Allegato n. 7) ad oggi non ancora eseguita);

- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 2 al verbale n. 5 del 19.02.2021 (IV Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 331 al 460);
- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società CSD2 Srl, adottata nella riunione del 08/03/2021 di cui al verbale n. 8 del 08/03/2021, ad oggi non conosciuti, per i quali ci si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (Allegato n. 7) ad oggi non ancora eseguita;
- dell'elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 8 del 08/03/2021 (III Elenco richiesta riesame);
- Degli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento "Fondo Calabria Competitiva";
- Di ogni altro atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 43893 presentata dalla CSD2 S. r.l.

B) Ordinare al Soggetto Gestore del Fondo Calabria Competitiva, Fincalabra SpA, di dichiarare ammissibile la domanda della CSD" SRL, con riconoscimento del chiesto finanziamento di 80.000,00 euro.

In ogni caso

Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Allegato in calce procura speciale

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Domanda n. 43893 presentata dalla ricorrente CSD2 S.R.L.
2. Ricevuta di presentazione della domanda generata dalla piattaforma telematica
3. Schermata video piattaforma telematica Fondo Calabria Competitiva, profilo personale della società CSD2 SRL
4. Comunicazione della Fincalabra SpA del 22.02.2021 di non ammissibilità della domanda
5. Elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 2 al verbale n. 5 del 19.02.2021 (IV Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 331 al 460) estratto dal sito ufficiale di Fincalabra SpA;
6. Elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 8 del 08/03/2021 (III Elenco richiesta riesame) estratto dal sito ufficiale di Fincalabra SpA;
7. Istanza di riesame presentata dalla società CSD2 Srl a mezzo pec del 26.03.2021;
8. Regolamento Operativo del Fondo Calabria Competitiva
9. File unico in formato pdf allegato sulla piattaforma telematica dalla società ricorrente
10. Deliberazione 483 del 15.12.2020 della Giunta Regionale
11. Decreto Dirigenziale N° 13953 del 18/12/2020 Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo - Settore 04 - Imprenditoria Giovanile e Femminile;
12. Decreto n. 333 del 2.11.2020 della Giunta Regionale
13. Comunicato del 25.02.2021 di erogazione dei finanziamenti del Fondo Calabria Competitiva
14. Elenchi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX degli esiti di valutazione delle domande presentate pubblicato sul sito di Fincalabra SpA
15. Elenchi I, II, III, IV, V degli esiti delle domande di riesame pubblicati sul sito ufficiale di Fincalabra Calabria S.p.A.
16. Visura CCIA ordinaria della CSD2 Srl
17. Visura CCIA ordinaria della NO. MAR IMMOBILIARE S.R.L.
18. Documento d'identità del legale rappresentante della società ricorrente
19. Istanza di accesso agli atti della procedura di valutazione delle domande di finanziamento "Fondo Calabria Competitiva"

Sempre in via istruttoria

Voglia l'Ill.mo TAR adito disporre l'accesso "virtuale" alla piattaforma telematica predisposta da Fincalabra SpA, attraverso il profilo personale della società ricorrente.

Studio Legale

Avv. Maria Elena Giovannella

Patrocinante in Cassazione

Via S. Caterina D'Alessandria n. 14 – 89122 Reggio Calabria

Tel. 0965/48026 e fax 0965.48026

e-mail elenagiovannella@libero.it pec avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it

Salvis iuribus

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a 80.000,00 euro ed il contributo unificato è determinato in misura fissa di € 650,00

Reggio Calabria, lì 30.03.2021

Avv. Maria Elena Giovannella

